

**MODALITÀ E CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1, E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.**

**Art. 1 Oggetto**

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità e ai criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani, da ora in poi 'Consulta', di cui all'art. 24, comma 2, della l.r. 1 del 01 febbraio 2016 "*Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))*", nonché le modalità di funzionamento della stessa.

**ART. 2 Composizione**

La Consulta, ai sensi dell'art. 24, c. 3 della LR 1/2016, è composta da un massimo di 35 organismi membri individuati in base ai criteri e alle modalità di cui al successivo articolo 3.

Fanno parte della Consulta:

- a) 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
- b) 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
- c) 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- e) 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
- f) 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
- g) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
- h) 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
- i) 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
- j) 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre.

**ART. 3 Criteri e modalità di individuazione degli organismi membri**

Nel rispetto dei principi di parità di genere, rappresentatività e trasparenza di cui all'art. 24, c. 2 della LR 1/2016, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore, mediante avviso pubblico nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione, tra cui finalità dello Statuto, rappresentatività, territorialità e attività realizzate in favore dei giovani, invita alla presentazione di manifestazioni d'interesse/candidature gli organismi rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g, h dell'art.2 suddetto e ad esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta.

Ad esito dell'avviso pubblico sarà costituita una Commissione che procederà alla valutazione delle candidature pervenute. In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo previsto per ciascuna tipologia tra quelle indicate all'art.2 si procede a valutazione comparativa. A seguito della valutazione comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo di cui all'art.2 sopra indicato.

L'Amministrazione regionale procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta di età non superiore a 35 anni. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2016, nell'avanzare tale richiesta, chiederà di indicare due nominativi di diverso genere quali rappresentanti in seno alla Consulta.

La Giunta regionale, ad esito del suddetto procedimento, con propria deliberazione, procede alla nomina degli organismi componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, da ciascuno di essi individuati.

#### **ART. 4 Durata, decadenza e sostituzione dei membri**

La Consulta dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un organismo membro della Consulta, qualora cessi la sua attività, può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro organismo a scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3.

In casi di effettiva e comprovata necessità, sempre nel rispetto del principio di parità di genere, un organismo membro della Consulta può proporre la sostituzione del proprio rappresentante, effettivo o supplente, mediante idonea e motivata comunicazione trasmessa via PEC al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore, sottoscritta dal Rappresentante Legale.

#### **Art. 5 Funzionamento e convocazione**

La Consulta agisce collegialmente.

La Consulta ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento della Consulta il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

Le funzioni di Presidente della Consulta sono svolte dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti della Consulta stesso.

Le sedute della Consulta, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente della Consulta convoca le riunioni almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica.

I componenti della Consulta possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno dieci componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

### **Art. 6 Validità delle riunioni**

La Consulta è validamente costituita a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, la Consulta delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni della Consulta è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti della Consulta, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

### **Art. 7 Entrata in vigore**

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e la Consulta, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.